



Comune di Carugo

Provincia di Como

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.	8
Data	03/04/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI. DIVIETO DI ALIMENTAZIONE DEI PICCIONI (COLUMBA LIVIA) NEL PERIMETRO URBANO E MISURE PREVENTIVE CONTRO LA LORO NIDIFICAZIONE.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è pervenuta nell'anno 2023 una segnalazione per problematica, con particolare riferimento al centro storico, relativa alla formazione di guano in aree private;
- in merito alla suddetta segnalazione, è pervenuta nota Prot. n. 2107/2024 del 23/02/2024 da parte della Direzione Sanitaria di ATS Insubria, Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, S.C. Distretto Veterinario Como Sud, che invita, mediante apposita ordinanza, a limitare il foraggiamento spontaneo e a dare attuazione a tutti quegli interventi tecnici ritenuti utili allo scopo quali:
 - controllo dei luoghi di nidificazione: consiste nell'impedire l'accesso (per esempio tramite reti) dei piccioni ai luoghi di nidificazione quali i sottotetti e chiusura di tutti gli anfratti, nel rispetto delle altre specie (rondini, pipistrelli ecc.) ritenute utili;
 - utilizzo di dissuasori: strisce di plastica con aghi di acciaio applicate su cornicioni che impediscono la sosta;
 - utilizzo di repellenti visivi in carta stagnola: in presenza di vento, rappresentano un diversivo temporaneo;

DATO ATTO che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, può costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo;

CONSIDERATO:

- il pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui marciapiedi e aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti nel territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati;

CONSIDERATO altresì di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione e fino a revoca della stessa;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Locale d'Igiene con particolare riferimento all'art. 3.2.10;

VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari;

ORDINA

- ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, come determinato nel Titolo III del vigente Regolamento Locale di igiene, punto 3.2.10, di:

- provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Carugo e la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti nelle bacheche ubicate sul territorio comunale;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale a cui copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE

Chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:

- al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 200,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 650 CP.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune, sino a revoca del provvedimento;
- l'invio in copia della presente ordinanza all'ATS Insubria e all'ufficio di Polizia Locale.

Il Sindaco

COLOMBO DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.